



**COMUNE DI POLLENA TROCCHIA**  
**(Città Metropolitana di Napoli)**

**AVVISO**

In prossimità del termine per il versamento in acconto dell'imposta comunale sugli immobili (I.M.U.), in scadenza il prossimo 16 giugno, si riepilogano di seguito le aliquote per singola fattispecie:

<b>SPECIFICA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTE</b>
<b>Abitazione principale e relative pertinenze (C02, C06, C07) nel limite di una sola per categoria:</b>	<b>ESENTE</b>
<b>Abitazione e relative pertinenze dei residenti AIRE, pensionati esteri o nei rispettivi paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d'uso: <u>riduzione dell'imposta del 50%</u></b>	<b>9,60‰</b>
<b>Aliquota ridotta per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A01, A08 e A09 e relative pertinenze: detrazione di € 200,00</b>	<b>5,00‰</b>
<b>Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, concessi in comodato d'uso gratuito con contratto registrato ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori &gt; figli &gt; genitori): <u>abbattimento dell'imponibile del 50%</u>. *Interessa gli immobili di cat. Catastale A02, A03, A04, A05, A06 e A07 con relative pertinenze C02, C06 e C07 (una sola per categoria), dati in comodato d'uso gratuito ai genitori e/o figli. L'agevolazione è concessa a coloro che posseggono sul territorio comunale <u>solo</u> due (2) abitazioni con relative pertinenze, di cui una adibita a propria abitazione principale, l'altra data in comodato al figlio e/o al genitore, anch'essa adibita ad abitazione principale.</b>	<b>9,60‰</b>
<b>Aliquota per altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali ed assimilate</b>	<b>9,60‰</b>
<b>Aliquota per terreni agricoli</b>	<b>7,60‰</b>
<b>Aliquota per Aree Fabbricabili con destinazione urbanistica "B", "C" ed "F"</b>	<b>9,60‰- Valore € 72,20/MQ</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>1,00 ‰</b>
<b>Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice</b>	<b>2,50‰</b>

Si ricorda che il codice ente del Comune di Pollena Trocchia è G795. Pertanto, si prega di fare attenzione all'atto del pagamento presso gli uffici bancari e/o postali, al fine di non incorrere in spiacevoli inconvenienti legati al mancato versamento del tributo all'ente competente.

**Esenzioni acconto IMU 2021**

Per i soggetti che hanno beneficiato dell'esenzione IMU nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nell'anno 2020, si rammenta che il 30 giugno p.v. scade il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2020.

In occasione del versamento dell'acconto per l'anno 2021, si riepilogano le esenzioni disposte dalla normativa vigente relative alle seguenti fattispecie:

- a) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi. Le suddette attività devono essere svolte in forma imprenditoriale;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- c) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili;
- d) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, esenti per le intere annualità 2021 e 2022, a condizione che i gestori siano anche i soggetti passivi d'imposta.

Per fruire dell'esenzione deve sussistere la coincidenza tra il possessore dell'immobile e gestore dell'attività, ad esclusione della casistica indicata alla lett. b).

Con il decreto Sostegni, inoltre, è stata disposta anche l'esenzione per gli immobili posseduti dai soggetti passivi che si trovano nelle condizioni per fruire del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1 del medesimo DI 41/2021. L'agevolazione è condizionata alla coincidenza tra soggetto passivo Imu e gestore dell'attività penalizzata. L'agevolazione è soggetta all'autorizzazione della Commissione Ue, in materia di aiuti di Stato alle imprese.

### Obbligo dichiarativo

Di seguito si elencano tutte le fattispecie per le quali scaturisce l'obbligo dichiarativo:

- **terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- **aree fabbricabili**, al fine di comunicare il valore venale assunto nel calcolo del tributo. La dichiarazione non è dovuta se il contribuente utilizza il valore venale dell'area come predeterminato dall'ente con apposito atto deliberativo;
- **la demolizione di un fabbricato**, in ragione dell'area fabbricabile che diventa imponibile;
- **i fabbricati di interesse storico-artistico**, per i quali l'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2001 riconosce un abbattimento nella misura del 50% della base imponibile;
- gli immobili posseduti dagli **enti non commerciali** (articolo 1, comma 759, lettera g);
- gli **immobili inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, per i quali va indicato il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni;
- le unità immobiliari, non di lusso, concesse in **comodato a parenti in linea retta** entro il primo grado (comodatari);
- assimilazione all'abitazione principale prevista per gli **alloggi sociali** di cui all'articolo 1, comma 741, lettera c), della legge 160/2019;
- la **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le unità immobiliari locare a **canone concordato**;
- gli immobili oggetto di **locazione finanziaria**;
- gli immobili posseduti da **pensionati residenti all'estero e iscritti all'AIRE titolari di pensione maturata in regime di convenzione Internazionale con l'Italia, per l'unico immobile posseduto in Italia**, purché non locato o dato in comodato d'uso;

- la destinazione dei **fabbricati degli IACP** o di enti analoghi;
- il caso dell'assegnazione, anche provvisoria, dell'immobile ad un socio di una **cooperativa edilizia a proprietà indivisa** e l'eventuale modifica della destinazione dell'immobile (per es. da abitazione principale a fabbricato a disposizione) o l'assegnazione a studenti;
- abitazione possedute e non concesse in **locazione dal personale delle forze armate, delle forze di polizia**;
- immobili qualificati quali "**beni merce**".

Oltre all'obbligo dichiarativo, il contribuente è tenuto all'invio di apposita comunicazione all'Ufficio Tributi circa la sussistenza di requisiti che consentono l'applicazione di riduzioni e/o agevolazioni. La mancata osservanza di tale onere può impedire di beneficiare dell'agevolazione.